

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.I. 3 ottobre 2014)



DETERMINAZIONE n. 39 del 11 DIC. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 11 DIC. 2014

Oggetto: Convenzione tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'utilizzo delle Strutture medico legali dell'Istituto, per le attività di accertamento del requisito dell'idoneità fisica ai fini dell'assunzione nel pubblico impiego.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario Straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre il 30 giugno 2015;

Vista la nota prot. n. 0064738.09.10.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale per le Politiche del Personale, l'Innovazione organizzativa e il Bilancio, con cui il Ministero del Lavoro ha chiesto all'INPS di valersi delle Strutture mediche centrali e territoriali dell'Istituto al fine di

effettuare gli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica della sussistenza del requisito "idoneità fisica all'impiego" senza oneri a carico del bilancio della citata Amministrazione;

Visto che con l'articolo 42 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, il legislatore ha disposto la soppressione degli obblighi di certificazione sanitaria che attesta la sana e robusta costituzione, l'idoneità, l'idoneità fisica e psico-fisica al lavoro per alcune categorie di lavoratori per i quali non sussista un rischio specifico;

Considerato, in particolare, che il legislatore, con la norma di cui sopra, ha voluto semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini che, quali soggetti vincitori di concorso pubblico o comunque di procedure selettive per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, non sono più tenuti a presentare la certificazione di idoneità fisica all'impiego;

Visto che la soppressione degli obblighi di certificazione sanitaria di cui all'art. 42 sopra citato, non ha riguardato, però, la facoltà dell'Amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;

Considerato che il numero delle visite che verrà richiesto all'Istituto di espletare è limitato alle procedure di assunzione di competenza del Ministero richiedente come precisato nell'art. 1 della convenzione;

Ritenuto, in un'ottica sinergica di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i, di poter aderire alla richiesta del Ministero sopra riportata senza compromettere lo svolgimento delle funzioni istituzionali medico legali attribuite all'INPS.;

Rilevato, infatti, che l'utilizzo delle Strutture mediche centrali e territoriali dell'Istituto per l'attività richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avverrà compatibilmente con l'esercizio delle funzioni medico-legali dell'Istituto;

Rilevato che a livello operativo è stato definito tra Parti un periodico flusso di comunicazioni diretto a disciplinare l'effettuazione delle visite secondo calendari di convocazione degli interessati e a comunicare al Ministero le risultanze medico legali degli accertamenti sanitari del personale vincitore di concorso o di procedura selettiva presso il Ministero;

Preso atto che il testo di convenzione in argomento è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. n. 0067272.27.11.2014;

Atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed alle direttive emanate in materia dalla relativa Autorità, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

Vista la previsione di nomina dell'Istituto a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell' art.29 del D.Lgs.196/03;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;


Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, parte integrante della presente determinazione, per l'utilizzo delle Strutture medico legali dell'Istituto, per le attività di accertamento del requisito dell'idoneità fisica ai fini dell'assunzione nel pubblico impiego.

Il Direttore Centrale Organizzazione sottoscriverà digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Tiziano Treu



**CONVENZIONE TRA L'INPS E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE MEDICO-
LEGALI DELL'ISTITUTO PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA' FISICA**

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 80078750587, legalmente
rappresentato da.....

(di seguito denominato "INPS" o congiuntamente al Ministero "le Parti")

E

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI legalmente
rappresentato dal Dott. Paolo Pennesi, Segretario generale del Ministero,
nato a Terni il 31 ottobre 1957, codice fiscale PNNPLA57R31L117L

(di seguito denominato "Ministero" o congiuntamente all'INPS "le Parti")

Premesso che

- l'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede la soppressione delle certificazioni sanitarie di sana e robusta costituzione, di idoneità, nonché di idoneità fisica e psico-fisica per alcune categorie di lavoratori per i quali non sussista un rischio specifico;
- l'articolo 2, comma 1, numero 3), del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, prevede che le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
- con nota del 9 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiesto all'INPS di avvalersi delle Strutture centrali e territoriali dell'Istituto per verificare la sussistenza del requisito di idoneità fisica all'impiego nell'ambito delle procedure di assunzione di competenza del Ministero senza oneri a carico del bilancio della citata Amministrazione;
- con determinazione commissariale n.....del.....è stato approvato il testo della presente convenzione;

Considerato che

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può sottoporre a visita di controllo i vincitori di concorso o di procedure selettive di ammissione agli impieghi, in base alla normativa vigente;
- l'idoneità fisica all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, intesa come assenza di difetti che possano influire sul rendimento in servizio e/o come possesso di ulteriori requisiti fisici in relazione al profilo professionale da rivestire, è comunque un requisito di ammissione all'impiego pubblico di cui le amministrazioni stesse hanno facoltà di verificare la sussistenza nell'ambito delle procedure di assunzione di competenza;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Istituto ritiene di poter aderire alla richiesta del Ministero di cui alle premesse, senza compromettere lo svolgimento delle funzioni istituzionali medico legali attribuite all'INPS;
- la Convenzione disciplina lo svolgimento di attività da parte dell'INPS a favore del Ministero vigilante che non comportano oneri per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- tutto ciò premesso e confermato, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La convenzione ha come oggetto l'utilizzo delle strutture medico-legali centrali e territoriali dell'Istituto a favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per l'effettuazione di visite di idoneità fisica, nell'ambito delle procedure di assunzione di competenza del Ministero medesimo, senza oneri a carico del suddetto Dicastero.

Art. 2
Modalità operative di gestione del servizio

Il Coordinamento Generale Medico Legale dell'INPS provvederà ad assicurare l'utilizzo delle strutture mediche centrali e territoriali, con modalità ed orari compatibili con lo svolgimento delle funzioni medico-legali istituzionali assegnate all'Istituto.

Il Ministero del Lavoro e l'Istituto avvieranno periodici flussi di comunicazione a livello centrale per organizzare l'effettuazione delle visite.

In particolare, per ciascuno flusso:

- il Ministero invierà all'INPS l'elenco dei soggetti da sottoporre ad accertamento sanitario, con gli elementi di seguito specificati:
 - numero di soggetti da sottoporre ad accertamento sanitario;
 - luogo previsto per l'accertamento sanitario;
 - codice fiscale e generalità anagrafiche dei soggetti interessati.

- L'INPS provvederà a convocare a visita i soggetti di cui alla precedente comunicazione entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione del Ministero, notificando direttamente agli interessati e per conoscenza al Ministero medesimo la Sede/ambulatorio INPS presso cui verranno effettuati gli accertamenti sanitari richiesti, nonché le date e gli orari delle visite.

- Entro i 20 giorni successivi dall'effettuazione delle visite, l'Istituto invierà al Ministero le risultanze medico legali relative all'elenco comunicato, in busta chiusa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio-UPD, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, via Flavia 6, 00187 Roma.

- Tutte le comunicazioni tra l'Istituto e il Ministero - ad eccezione delle risultanze medico legali, che saranno trasmesse come sopra indicato - avverranno per mezzo di posta elettronica certificata, nei termini sopra specificati.

Tali comunicazioni verranno effettuate, per l'INPS, dal Coordinamento generale Medico legale INPS e, per il Ministero, dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio-UPD, per i soggetti assegnati in servizio presso l'Amministrazione centrale del medesimo Ministero, o ancora da assegnare in servizio, ovvero dall'Ufficio territoriale di riferimento presso cui è assegnato in servizio il soggetto da sottoporre a visita.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Coordinamento generale è:
coordinamentogenerale.medicolegale@postacert.inps.gov.it.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio- UPD è: dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it; gli indirizzi di posta certificata degli Uffici territoriali del Ministero sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: <http://www.lavoro.gov.it/Ministero/UfficiTerritoriali/Pages/default.aspx>.

Art. 3 Trattamento dei dati

Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali connessi alle attività di cui alla presente convenzione, nomina con atto separato, allegato alla presente convenzione, l'INPS, quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente intesa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, di seguito Codice.

Il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione da parte dell'INPS è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel precedente art. 1, nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza e non eccedenza e alle misure di sicurezza previste dal Codice, nonché osservando le istruzioni fornite dal Ministero, in qualità di Titolare del trattamento.

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi di cui alla presente convenzione, sono quelle definite nell'art. 2 della convenzione stessa e comunque nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato B al Codice.

Art. 4 Durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione. Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle Parti potrà recedere dalla stessa con preavviso di 60 giorni tramite formale comunicazione via PEC.

* Ministero del Lavoro

* Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

*firma digitale

**Atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati
personali ai sensi dell'Art.29 del D.Lgs.196/03 –
Istruzioni per il trattamento**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con sede in Roma, via Veneto, n. 56, Roma, C.A.P 00187, rappresentato legalmente dal Dott. Paolo Pennesi, Segretario generale del Ministero, nato a Terni il 31 ottobre 1957, codice fiscale PNNPLA57R31L117L (di seguito Ministero del lavoro)

PREMESSO CHE

- in data è stata sottoscritta la convenzione con il Ministero del lavoro avente ad oggetto l'utilizzo delle strutture medico-legali centrali e territoriali dell'Istituto a favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per l'effettuazione di visite di idoneità fisica nell'ambito delle procedure di assunzione di competenza del Ministero medesimo (di seguito "Convenzione");
- il Ministero del lavoro ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), è Titolare (di seguito, il "Titolare") del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione;
- per le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito dell'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali;
- l'INPS per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce piena garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- l'INPS, in qualità di Responsabile esterno, tratterà i dati personali oggetto della Convenzione secondo le istruzioni fornite dal Titolare;

DESIGNA E NOMINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, **l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale**, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, 00144, rappresentata legalmente da..... **Responsabile esterno del trattamento dei dati personali** (di seguito, anche il "Responsabile"), effettuato mediante sistemi manuali, informatici e telematici.

ART. 1
Compiti del Responsabile

1.1 Il Titolare affida al Responsabile il trattamento dei dati personali anche sensibili necessari all'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione.

1.2 Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di erogazione dei servizi previsti in Convenzione. In ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono raccolti e successivamente trattati, il Responsabile ed i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento al di fuori di quelle strettamente necessarie alle finalità indicate in Convenzione e delle eventuali variazioni richieste, per iscritto, dal Titolare.

ART. 2.
Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna ad eseguire le operazioni sui dati personali anche sensibili nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare, a partire da quelle contenute nel presente Atto, delle disposizioni contenute nel Codice e nei relativi allegati, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché ad applicare quanto in materia sia emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante").

2.2 Il Responsabile si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati, sia quelle idonee e preventive di cui all'art. 31 che quelle minime di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice e del relativo Disciplinare Tecnico, nei modi indicati dal Codice e secondo le eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36. In tali ambiti, il Responsabile è tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 3
Ulteriori disposizioni

3.1 Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare gli "Incaricati" del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento. Il Responsabile assicura che i dati personali anche sensibili siano utilizzati dagli Incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività pattuite senza che

vengano effettuate operazioni di trasmissione, diffusione o comunicazione a soggetti terzi estranei alla Convenzione al di fuori, eventualmente, dei casi espressamente previsti dalla legge.

3.2 Il Titolare del trattamento potrà eseguire controlli periodici finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità alla legge delle operazioni di trattamento.

3.3 Esaurite le operazioni per le quali i dati personali anche sensibili sono stati comunicati ai sensi della Convenzione, ed in ogni caso alla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti della stessa - una volta trasmesse le informazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - il Responsabile provvederà, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla effettiva cancellazione/distruzione delle informazioni dai propri supporti secondo le procedure interne del Responsabile, salvo diversa indicazione scritta del Titolare e fatti salvi specifici obblighi di legge. Dell'avvenuta cancellazione/distruzione il Responsabile dovrà dare formale comunicazione al Titolare.

3.4 Il Responsabile comunicherà tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell'art. 7 del Codice, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

3.5 Il Responsabile avviserà immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo al Titolare, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

Luogo e data: _____, ____/____/_____

Il Titolare

Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dott. Paolo Pennesi

.....

Per Accettazione

Il Responsabile esterno del trattamento è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.....